



COMUNE di SAN VALENTINO in ABRUZZO CITERIORE Provincia di Pescara

ORDINANZA n. 03 del 11.04.2023

PREMESSO che sul territorio comunale insistono i sentieri denominati "A6 – da San Valentino al Fiume Orta" e "A7 – da San Valentino alla Grotta dei Callarelli";

ACCERTATO che i suddetti percorsi hanno caratteristiche in alcuni tratti tali da prevedere l'adozione di misure di sicurezza individuali al fine di evitare eventuali danni alla persona;

DATO ATTO che, per quanto riguarda i suddetti sentieri A6 e A7 sono venute meno le motivazioni che avevano indotto – cautelativamente – all'emanazione della propria Ordinanza n. 35 del 20.07.2018 successivamente all'avvenuto crollo di un tratto della parete rocciosa sul versante del Comune di Bolognano, in SX idrografica, come desumibile dalla relazione geologica redatta dal Dott. Giovanni Ciccone ed acquisita agli atti di questo ente con prot. 4113 del 03.09.2019;

PRESO ATTO che, per quanto concerne il sentiero A6:

- è stata installata la nuova segnaletica fornita dal Parco che prevede, in un tratto particolare, l'obbligo dell'uso del casco protettivo individuale;
- sono state effettuate da alcuni mesi le operazioni di pulizia e manutenzione dello stesso a cura del Comitato Cittadino Promotore Trovigliano, in convenzione con il Parco della Maiella;
- che sono cessati – nell'area in riferimento - i potenziali rischi valanghivi, secondo le indicazioni contenute nella relativa carta regionale della pericolosità da valanghe (CLPV) e delle sue successive integrazioni, come riportato nella DGR 559/21 notificata a questo Comune, con Prot. 38992/21 dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

DATO ATTO, di contro, che per quanto riguarda il Sentiero A7 permangono motivi di sicurezza connessi alla particolare caratteristica dello stesso che ne impediscono la riapertura se non successivamente a lavori di messa in sicurezza dello stesso, per cui questo Comune ha richiesto un contributo al Parco con note prot. 1460 del 22.03.2021 e prot. 5537 del 29.11.2021;

RITENUTO di dover procedere, per i motivi suddetti, alla parziale revoca della propria Ordinanza n. 35 del 20.07.2018 per il solo sentiero A6;

RITENUTO opportuno intervenire anche in funzione di minima prevenzione agli utenti del suddetto percorso A6;

Visto l'art.50 e 54 TUEL

Visto l'art.7 bis Dlgs 267/2000

Vista la L.R. n.50 del 7/9/1993

Visto l'art.650 c.p.



COMUNE di SAN VALENTINO in ABRUZZO CITERIORE

Provincia di Pescara

REVOCA PARZIALMENTE, PER IL SENTIERO A6

La propria Ordinanza n. 35 del 20.07.2018, essendo venuti meno i presupposti

ORDINA

Per la corretta fruizione di detto Sentiero A6:

1. *L'obbligo per tutti gli interessati al transito dei suddetti sentieri di munirsi di casco protettivo individuale a norma di sicurezza secondo la normativa di riferimento (UNI EN 12492:2012);*
2. *il divieto assoluto di abbandonare i sentieri e l'obbligo di seguire l'opportuna segnaletica dell'itinerario segnato dalla cartografia dei percorsi del Parco;*
3. *il divieto assoluto di ingresso nel corso d'acqua, anche con letto del fiume asciutto;*
4. *il divieto di fumare e accendere fuochi e abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;*
5. *il divieto di raccogliere fiori, piante e fossili e arrecare danno all'ambiente;*
6. *il divieto di produrre rumori molesti;*
7. *per i visitatori che si recano nei sentieri di cui alla presente ordinanza con i cani, il rispetto della normativa a riguardo della loro conduzione a guinzaglio (lunghezza max di 1,5 m), l'obbligo di portare a seguito idonea museruola con l'obbligo di raccolta delle deiezioni dei propri animali e successivo corretto smaltimento.*

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-Line del sito istituzionale del Comune, ne venga data la massima diffusione sul territorio e venga trasmessa:

- Al Prefetto di Pescara;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- Al locale Comando Carabinieri Forestali reparto Parco;
- Al Parco Nazionale della Maiella;
- All'Ufficio Tecnico comunale per i provvedimenti di competenza;
- Al Comune di Bolognano;
- Al Comune di Scafa;
- Al Comune di Caramanico Terme;
- All'Ufficio Polizia Locale di San Valentino in Abruzzo Citeriore;
- Al Centro informazioni del Parco della Maiella sito in P.zza dei Caduti del Comune di San Valentino per la puntuale informazione del suo contenuto agli utenti del centro.

La violazione del presente provvedimento prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis Dlgs 267/2000 che vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, e l'applicazione di tutta la normativa comunque applicabile.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, alternativamente al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Dalla residenza municipale, 11 aprile 2023.



Il Sindaco
Dott. Ing. Antonio D'Angelo